



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012
(OR. en)**

12135/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0109 (NLE)**

**RHJ 6
MED 43
PESC 854
OC 376**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: PROTOCOLLO all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'unione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 17.7.2012

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, DALL'ALTRA,
RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA
SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE
DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

L'UNIONE EUROPEA, in prosiegua "Unione",

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in prosiegua "Giordania",

dall'altra,

in appresso denominate "Parti",

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il Regno hascemita di Giordania ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra¹ (in prosiegua "accordo"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2002.
- (2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
- (3) In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

¹ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

- (4) Il Consiglio, il 5 marzo 2007, ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.
- (5) La Giordania ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Giordania può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Regno hascemita di Giordania conformemente alle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

ARTICOLO 2

La Giordania fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

ARTICOLO 3

I rappresentanti della Giordania possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano la Giordania, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali la Giordania contribuisce finanziariamente.

ARTICOLO 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Giordania si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

ARTICOLO 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Giordania chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato¹, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Giordania l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali la Giordania beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

¹ GU UE L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

ARTICOLO 6

Ciascun memorandum di intesa concluso a norma dell'articolo 5 stipula che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

ARTICOLO 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché l'accordo rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

¹ GU CE L 248 del 16.9.2002, pag.1.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

L'estinzione del presente protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

ARTICOLO 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione della Giordania ai programmi dell'Unione.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Giordania.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

In attesa della sua entrata in vigore le Parti decidono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo a decorrere dalla sua firma.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles,

Per l'Unione europea

Per il Regno hascemita di Giordania